

Senato della Repubblica

XVIII Legislatura

Testo DDL S.1217

Senatore Cristiano Anastasi

Istituzione dell'Albo esperti danni e valutazioni e modifiche al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

ART. 1

1. Al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il Capo VI del titolo X è sostituito dal seguente:

«Capo VI

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DEGLI ESPERTI DANNI E VALUTAZIONI

Art. 156.

(Attività di accertamento danni e valutazioni)

1. L'attività professionale di esperto danni e valutazioni per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto all'Albo di cui all'articolo 157.

2. **LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE NON POSSONO EFFETTUARE DIRETTAMENTE L'ACCERTAMENTO E LA STIMA DEI DANNI ALLE COSE DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE, DAL FURTO E DALL'INCENDIO DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI.**

3. Nell'esecuzione dell'incarico gli esperti danni e valutazioni devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza.

Art. 157.

(Albo degli esperti danni e valutazioni)

1. È istituito presso la CONSAP, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo professionale degli esperti danni e valutazioni, di seguito denominato Albo. L'iscrizione all'Albo è obbligatoria per l'esercizio della professione. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché dei requisiti di cui all'articolo 158. La CONSAP individua con regolamento, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e sul suo sito internet, gli obblighi di comunicazione, la procedura di iscrizione e quella di cancellazione e le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso pubblico all'Albo.

2. **L'ALBO È SUDDIVISO IN DUE SEZIONI:**

A) **ALLA PRIMA SONO ISCRITTI COLORO CHE SVOLGONO L'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E STIMA DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI E DEI DANNI SUBITI CONSEGUENTI A RESPONSABILITÀ CIVILE E GARANZIE DIRETTE VEICOLI, NONCHÉ DI RICOSTRUZIONE DELLA MECCANICA DEGLI INCIDENTI CAUSATI DA VEICOLI E NATANTI, COMPRESI I RILIEVI DEGLI ELEMENTI ALLO SCOPO DESTINATI;**

b) alla seconda sono iscritti coloro che svolgono l'attività di accertamento e la stima dei veicoli a motore storici e dei relativi danni subiti.

3. Per ogni iscritto l'Albo riporta le seguenti informazioni:

a) cognome e nome;

- b) luogo e data di nascita;
- c) comune di residenza;
- d) codice fiscale;
- e) titolo di studio;
- f) data del conseguimento del titolo abilitativo e data di iscrizione all'Albo;
- g) la specializzazione;
- h) l'indirizzo della sede operativa;
- i) l'eventuale iscrizione all'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale nella cui circoscrizione territoriale si ha la residenza o il domicilio professionale.

Art. 158.

(Requisiti per l'iscrizione all'Albo)

1. Per ottenere l'iscrizione all'Albo la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri Unione europea o di altro stato in condizione di reciprocità;
- b) godere dei diritti civili;
- c) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- d) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, né essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi;
- e) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
- f) aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea triennale;
- g) aver svolto tirocinio di durata biennale presso un esperto danni e valutazioni abilitato;
- h) aver superato una prova di idoneità, secondo quanto previsto dal comma 3.

2. Non possono esercitare l'attività di esperto danni e valutazioni né essere iscritti all'Albo gli agenti e i mediatori di assicurazione, gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione iscritti al Registro di cui all'articolo 109, i riparatori di veicoli e di natanti, i dipendenti di imprese di assicurazione, nonché di società partecipate o controllate dalle medesime imprese e loro società partecipanti o controllanti, e i dipendenti pubblici e privati con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno.

3. Ai fini dell'iscrizione, l'esperto danni e valutazioni deve possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate dalla CONSAP tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 157, comma 2. La CONSAP determina, con regolamento, i titoli di ammissione e le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.

Art. 159.

(Cancellazione dall'Albo)

1. La cancellazione dall'Albo è disposta dalla CONSAP, con provvedimento motivato, in caso di:

- a) rinuncia all'iscrizione;
- b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettere a), b), c), d) e e);
- c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 158, comma 2;
- d) radiazione;
- e) mancato versamento del contributo di gestione di cui all'articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dalla CONSAP.

2. Non si procede alla cancellazione dall'Albo, anche se richiesta dall'esperto danni e valutazioni, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo.

Art. 160.

(Reiscrizione)

1. L'esperto danni e valutazioni, che sia stato cancellato dall'Albo a seguito del provvedimento di radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente, purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui all'articolo 158, commi 1 e 2.

2. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, l'esperto danni e valutazioni può essere nuovamente iscritto al ruolo soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione.

3. Il perito, la cui iscrizione sia stata cancellata per mancato versamento del contributo di gestione, può essere iscritto nuovamente purché abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.

4. Se l'esperto, intervenuta la cancellazione dall'Albo, chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 158, commi 1 e 2, rimanendo valida l'idoneità già conseguita.».

ART. 2

(Disposizioni di coordinamento) .

1. Al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 110, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) non essere iscritto nell'albo degli esperti danni e valutazioni.»;

b) all'articolo 305, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. L'esercizio dell'attività di esperto danni e valutazioni in difetto di iscrizione all'Albo previsto dall'articolo 156 è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale.»;

c) all'articolo 308, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'uso nella ragione o nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole intermediario di assicurazione, intermediario di riassicurazione, produttore di assicurazione, agente di assicurazione, broker, mediatore di assicurazione, mediatore di riassicurazione, produttore diretto di assicurazione, intermediario di assicurazione a titolo accessorio, esperto danni e valutazioni ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento di attività di intermediazione assicurativa, riassicurativa o di attività di accertamento danni e valutazioni è vietato a soggetti diversi da quelli iscritti nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 109 o nell'Albo degli esperti danni e valutazioni di cui all'articolo 156.

2. Al Capo VIII del titolo XVIII del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia disciplinare per gli esperti danni e valutazioni»;

b) all'articolo 329:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sanzioni disciplinari applicabili agli esperti danni e valutazioni»;

2) al comma 1, le parole: «I periti assicurativi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli esperti danni e valutazioni»;

c) all'articolo 330, le parole: «dei periti assicurativi» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «degli esperti danni e valutazioni» e le parole: «nel ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «nell'albo»;

d) all'articolo 331:

1) alla rubrica, le parole: «nei confronti dei periti» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti degli esperti»;

2) al comma 1, le parole: «nei confronti dei periti di assicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti degli esperti danni e valutazioni»;

3. Al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 337, le parole: «periti assicurativi» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «esperti danni e valutazioni» e le parole: «ruolo dei periti assicurativi» sono sostituite dalle seguenti: «albo degli esperti danni e valutazioni»;

b) all'articolo 344, le parole: «sono iscritti di diritto al ruolo previsto dall'articolo 156» sono sostituite dalle seguenti: «sono iscritti di diritto all'Albo previsto dall'articolo 156»;

c) all'articolo 350:

1) alla rubrica, le parole: «ed il ruolo dei periti assicurativi» sono sostituite dalle seguenti: «e l'Albo degli esperti danni e valutazioni»;

2) al comma 2, le parole: «dal ruolo dei periti assicurativi» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Albo dei periti assicurativi».

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con quanto previsto ai sensi della presente legge. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano l'attività peritale.

ART. 3

(Criteri per l'affidamento degli incarichi agli esperti danni e valutazione).

1. Con regolamento CONSAP, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono disciplinati i criteri per l'affidamento di incarichi agli esperti danni e valutazioni e le relative modalità di designazione. La designazione dell'esperto competente per la valutazione dei casi è effettuata in considerazione delle distinte sezioni di cui all'articolo 157, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dall'articolo 1 del presente disegno di legge, nonché della competenza territoriale, secondo criteri di rotazione e alternanza degli iscritti all'Albo di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

ART. 4

(TARIFFA DELLE PRESTAZIONI DEGLI ESPERTI DANNI E VALUTAZIONI).

1. LE TARIFFE DELLE PRESTAZIONI SONO DETERMINATE, CON CADENZA BIENNALE, DA CONSAP, SENTITE LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA DEGLI ESPERTI DANNI E VALUTAZIONI E LE RAPPRESENTANZE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE.